



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Pordenone, li 13 giugno 2019

Prot. n. 681 - MZ/pm

importante!

incontro informativo TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La S.V. è invitata all'incontro informativo che si terrà

LUNEDI' 24 GIUGNO 2019 – ORE 14.30

Sala Riunioni M. Romanin - sede Ascom di Pordenone
P.le dei Mutilati 4 (zona S. Valentino) – Pordenone

Relatori:

Marco Zadro (parte fiscale); **Tecno3 Sas** (parte tecnica)

Per l'argomento trattato, auspichiamo la massima partecipazione.

Cordiali saluti.

Dr. Massimo Giordano
DIRETTORE



Allegato: compendio

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati, è stato introdotto l'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L'obbligo decorrerà dal prossimo 1° luglio per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro; per tutti gli altri soggetti scatterà dal 1° gennaio 2020. Il nuovo adempimento metterà fine all'obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale e debutterà il "documento commerciale".

Si evidenzia che il contributo massimo riconosciuto alle imprese per singolo strumento, sotto forma di credito d'imposta è pari a 250 euro nel caso di acquisto del nuovo "registratore telematico", e di 50 euro nel caso di adeguamento del vecchio "misuratore fiscale".

Si evidenziano alcune specificità

- L'esercente prima di richiedere l'attivazione del RT (registratore telematico) deve procedere all'accreditamento direttamente o tramite intermediario abilitato mediante apposita procedura on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente può procedere alla seconda fase con un tecnico abilitato alla attivazione del RT.
- Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita possono effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (registratore telematico) o un server-RT. In questa casistica devono provvedere a far certificare il bilancio e dotarsi di un processo di controllo interno (D.Lgs. 231/01)
- Il nuovo obbligo non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi in ossequio all'art. 2 DPR 696/96.

Ad esempio le cessioni di tabacchi, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione, cessioni di giornali quotidiani, ecc.

- Per "volume d'affari" si deve intendere quello di cui all'art. 20 del decreto IVA, ossia l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.

Considerando che ci saranno alcune criticità da affrontare prima dell'entrata in vigore dei "corrispettivi elettronici", consigliamo a tutti gli associati

- di contattare il proprio centro assistenza del registratore di cassa al fine verificare le operazioni per provvedere all'adeguamento. Mentre per coloro che emettono ricevute fiscali cartacee, sarà necessario dotarsi di apposita strumentazione idonea a far fronte all'obbligo normativo

- di contattare se non siete autonomi il Vs. intermediario abilitato per l'accreditamento presso il sito dell'Agenzia delle Entrate.